
N° 1002: ORARIO DI CHIUSURA: MEZZANOTTE (!)

Un po' a sorpresa (eufemismo) l'ordinanza COVID ha inserito una limitazione di orario alle aperture degli esercizi pubblici.

Giusta il nuovo articolo 6 cpv. 3bis "le strutture di ristorazione devono rimanere chiuse tre le ore 00.00 e le 06.00".

L'articolo 7 precisa che l'autorità cantonale può concedere deroghe di orario se lo impongono interessi pubblici preponderanti.

Dalla stampa d'Oltralpe scopriamo che questa limitazione non era stata discussa con i diretti interessati; si è parlato persino di "Polizeistunde" e di coprifuoco introdotto da qualche anonimo funzionario federale.

L'ufficio federale della sanità pubblica giustifica questa limitazione con il (un poco goliardico) rischio che è più probabile che a quell'ora la gente, influenzata dall'alcol, potrebbe non più rispettare le norme di sicurezza.

Curioso è pure il fatto che nell'articolato rapporto esplicativo all'ordinanza (42 pagine e aggiornato già per l'11 maggio!) non spende una virgola su questa limitazione, sebbene leda la libertà economica di centinaia di ristoratori!

Fatto sta che gli esercizi pubblici dell'intera Svizzera devono chiudere, per ora, entro mezzanotte, se non ottengono un'autorizzazione speciali per motivi di interesse pubblico. Ticino compreso.